

# ASSEMBLEA COSTITUENTE N. 19

## DISEGNO DI LEGGE

PRESENTATO DAL MINISTRO DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE  
(SEGNI)

DI CONCERTO COL MINISTRO DI GRAZIA E GIUSTIZIA  
(GULLO)

COL MINISTRO DELLE FINANZE E DEL TESORO  
(CAMPILLI)

E COL MINISTRO DEI LAVORI PUBBLICI  
(SERENI)

Norme per la istituzione dell'Opera di valorizzazione della Sila

*Seduta del 6 maggio 1947*

ONOREVOLI COLLEGHI! — L'altipiano della Sila, che si erge a notevole altimetria (dai 1000 ai 1400 metri) fra i mari Jonio e Tirreno, esteso circa 100.000 ettari, è tuttora poco utilizzato e pressoché spopolato, mentre, data la sua rilevante ricchezza agricola potenziale e la possibilità che esso ha di dare sede, pane e lavoro a decine di migliaia di abitanti, la sua valorizzazione va considerata, oltre che dal punto di vista dell'interesse locale, anche da quello nazionale, costituendo esso un fattore importantissimo di complemento della economia zootecnica e agricola delle immense distese pianeggianti di quasi tutto l'arco jonico, dalle pianure calabresi a quelle lucane e pugliesi.

Anche i riflessi di carattere industriale trarrebbero di certo utilità dalla formazione di un assetto economico-demografico assai più evoluto di quello presente nella zona di che trattasi. È noto che gli invasi delle acque della Sila hanno dato luogo alla più

importante sorgente di energia idroelettrica del Mezzogiorno; è evidente quindi che dalla realizzazione delle finalità agrario-sociali, cui si è accennato, si avvantaggerebbe grandemente lo sviluppo della elettricità nel campo della produzione e della sua applicazione. Nello stesso tempo giova dichiarare che il patrimonio forestale, di cui la Sila è dotata, che rappresenta una ricchezza nazionale e un importante elemento idrico-climatico, non solamente non deve essere, in seguito alla trasformazione dell'altipiano, compromesso, ma sempre più tutelato.

Senonché, per realizzare un organico, completo piano di trasformazione agraria della zona — tenendo presenti le caratteristiche silvo-pastorali di essa — occorre, nella prima fase, provvedere a rendere possibile di dare alloggio a un crescente numero di lavoratori e assicurare i foraggi e il ricovero al bestiame da allevare sia in forma temporanea, durante il periodo estivo, sia in forma stanziale.

Perciò occorrerà, in un primo tempo, migliorare la viabilità con la formazione di una adatta rete stradale, costruire fabbricati rurali (case e stalle), rendere tecnicamente appropriata l'utilizzazione delle acque, di cui l'altipiano è ricco, promuovere i primi e facili miglioramenti colturali a base preminentemente di praticoltura e di colture erbacee alimentari.

In un secondo tempo potrà procedersi alla creazione di abitati variamente dislocati e attrezzati, da costruirsi secondo modalità tecniche e tipi rispondenti alle peculiari condizioni della zona; specie per quanto riguarda il materiale edilizio.

Per addivenire al conseguimento di queste finalità, è imprescindibile l'intervento dello Stato sia con la emanazione di particolari disposizioni legislative, sia con lo stanziamento di fondi per la esecuzione di opere di interesse pubblico e per la concessione di contributi nella spesa per l'esecuzione di quelle a cura di privati. Ma, data la portata della trasformazione progettata, che ha carattere di interesse interprovinciale, è d'uopo contare sull'azione di un organo che abbia importanza e possibilità maggiore, di un qualsiasi Consorzio di proprietari; si è quindi ideata la costituzione di un apposito ente di diritto pubblico, denominato « Opera per la valorizzazione della Sila », con lo scopo di promuovere o effettuare direttamente la trasformazione fondiario- agraria dell'Altipiano silano, che viene, con l'articolo 1 del presente disegno di legge, clas-

sificato tra i comprensori di bonifica di 2ª categoria.

È da rilevare che l'Opera provvederà alla esecuzione delle opere previste nel piano generale con preferenza rispetto a qualsiasi altro aspirante alla concessione, e promuoverà e assisterà tecnicamente e finanziariamente sia i proprietari dei terreni per la esecuzione delle opere di loro competenza e per l'incremento agricolo e zootecnico dei singoli fondi, sia le cooperative di contadini che esercitano, comunque, nel comprensorio, a titolo temporaneo, in base al decreto legislativo luogotenenziale 6 settembre 1946, n. 89, o in base ad altro titolo, la conduzione dei terreni.

L'Opera, che sarà sottoposta alla vigilanza e tutela del Ministero dell'agricoltura e delle foreste, sarà amministrata da un Consiglio (art. 5) il quale nominerà nel suo seno la Giunta esecutiva. L'Opera avrà un patrimonio costituito di 980 milioni, somministrati dallo Stato in dieci rate annuali di lire 98 milioni ciascuna; dei fondi somministrati dalle provincie, dai comuni ed altri enti (art. 7); di beni immobili di cui potrà divenire proprietaria sia per acquisto, sia per espropriazioni (autorizzate dal Ministero dell'agricoltura e delle foreste, sentito il Consiglio superiore dell'agricoltura).

Agevolazioni di carattere fiscale sono stabilite per gli atti e contratti e per le operazioni ipotecarie, analogamente al trattamento praticato per gli atti che interessano la bonifica.

## DISEGNO DI LEGGE

### ART. 1.

Il territorio dell'altipiano silano è classificato tra i comprensori di bonifica di seconda categoria.

### ART. 2.

È costituita, con sede in Cosenza, l'« Opera per la valorizzazione della Sila » avente lo scopo di promuovere od effettuare direttamente la trasformazione fondiario-agraria dell'altipiano silano tenendo presenti le caratteristiche silvo-pastorali della zona.

### ART. 3.

L'Opera è persona giuridica di diritto pubblico ed è sottoposta alla vigilanza e tutela del Ministero dell'agricoltura e delle foreste.

### ART. 4.

L'Opera provvede a:

a) redigere il piano generale della trasformazione fondiaria-agraria del comprensorio silano e conseguentemente a proporre gli obblighi minimi di bonifica per i proprietari.

Sono esclusi da detta trasformazione i boschi esistenti, mentre per l'eventuale mutamento di destinazione di terreni nudi sottoposti a vincolo forestale, non costituenti spazi vuoti, chiarie e radure di boschi, saranno da osservare le norme di cui al regio decreto 30 dicembre 1923, n. 3267;

b) eseguire in concessione o in appalto le opere pubbliche di bonifica previste nel piano generale, con preferenza nei confronti di qualsiasi altro aspirante alla concessione;

c) eseguire opere di interesse comune a più proprietà o di carattere generale occorrenti per la trasformazione e la colonizzazione;

d) assistere tecnicamente e finanziariamente i proprietari dei terreni per l'esecuzione delle opere che ad essi competono e per l'incremento agricolo e zootecnico dei singoli fondi;

e) promuovere ed assistere tecnicamente e finanziariamente le cooperative di contadini, che, a titolo temporaneo in base al decreto legislativo luogotenenziale 6 settembre 1946, n. 89, o ad altro titolo, esercitano nel comprensorio la conduzione dei terreni;

f) compiere direttamente la trasformazione e il miglioramento fondiario delle terre delle quali acquisti la proprietà o il possesso;

g) compiere in generale quanto occorre per facilitare la trasformazione del territorio e la sua valorizzazione.

ART. 5.

L'Opera è amministrata da un Consiglio composto da un rappresentante per ciascuno dei Ministeri dell'agricoltura e delle foreste, delle finanze e del tesoro e dei lavori pubblici, da un rappresentante per ciascuna delle Amministrazioni delle provincie di Cosenza e Catanzaro, delle Camere di commercio di Cosenza e Catanzaro, delle Camere del lavoro di Cosenza e Catanzaro, da un rappresentante della Cassa di risparmio di Calabria, da un rappresentante del Banco di Napoli, da quattordici rappresentanti dei comuni delle provincie di Cosenza e Catanzaro ricadenti nel perimetro del comprensorio e da cinque rappresentanti dei contribuenti, di cui all'articolo 8, lettera b, del presente decreto, eletti secondo le norme del regolamento di cui all'articolo 13.

Il Consiglio nomina nel suo seno la Giunta esecutiva composta da non meno di cinque e non più di sette membri, tra i quali il presidente, cui spetta altresì la presidenza dell'Opera.

Il direttore generale dell'Opera è nominato dal Ministero dell'agricoltura e delle foreste, sentito il parere della Giunta esecutiva, in base al regolamento organico del personale dell'Ente di cui al successivo comma.

Lo statuto ed il regolamento organico del personale debbono essere deliberati dal Consiglio ed approvati dai Ministeri dell'agricoltura e delle foreste e delle finanze e del tesoro.

ART. 6.

Al controllo della gestione amministrativa e finanziaria dell'Opera provvede un Collegio sindacale composto di tre membri dei quali uno delegato dal Ministero dell'agricoltura e delle foreste, uno dal Ministero delle finanze e del tesoro ed uno nominato dall'assemblea dei sindaci dei comuni ricadenti nel comprensorio.

I sindaci durano in carica tre anni e possono essere riconfermati.

ART. 7.

Il patrimonio dell'Opera è costituito:

a) dai fondi somministrati dallo Stato, delle provincie e dai comuni ricadenti nel

perimetro, dalla Cassa di risparmio di Calabria, ed eventualmente da altri enti;

b) dai beni immobili di cui potrà diventare proprietaria per acquisto o a termini del successivo articolo 9.

ART. 8.

L'Opera provvede alle spese di funzionamento:

a) con i proventi delle dotazioni di cui alle lettere a) e b) dell'articolo 7;

b) con un contributo annuo, a carico dei proprietari (persone fisiche e giuridiche, sia private che pubbliche) dei terreni ricadenti nel comprensorio, determinato, su proposta dell'Opera, con decreto del Ministero dell'agricoltura e delle foreste di concerto con quello delle finanze e del tesoro.

ART. 9.

L'Opera può essere autorizzata con decreto del Ministero dell'agricoltura e delle foreste, sentito il Consiglio Superiore dell'agricoltura, ad espropriare quegli immobili del comprensorio che siano suscettibili di importanti trasformazioni fondiari con fini sociali e rientrino in un suo piano di immediata colonizzazione e che interessino utilizzazioni industriali strettamente attinenti alla sua attività agraria.

Si applicano al riguardo le disposizioni contenute negli articoli da 11 a 19 del regio decreto 26 febbraio 1940, n. 247.

Il decreto del Ministro dell'agricoltura e delle foreste che sia difforme, in tutto o in parte, dal parere espresso dal Consiglio Superiore dell'agricoltura, deve essere specificamente motivato.

ART. 10.

Se l'azione dei proprietari obbligati a eseguire le opere di competenza privata da un piano di bonifica, manchi o sia tale da compromettere il conseguimento dei fini della bonifica, l'Opera può essere autorizzata, dal Ministero dell'agricoltura e delle foreste, a sostituirsi, nell'esecuzione delle opere, ai proprietari inadempienti.

L'Opera può essere autorizzata dal Ministero dell'agricoltura e delle foreste a farsi rimborsare delle spese sostenute per l'esecuzione delle opere di competenza privata, mediante parziale concessione dell'immobile bonificato.

Si applicano in questi casi le disposizioni del 3° e 4° comma dell'articolo 11 della legge 2 gennaio 1940, n. 1.

ART. 11.

Tutti gli atti e contratti compiuti dall'Opera ai fini della trasformazione fondiario-agraria e della colonizzazione sono registrati con pagamento della tassa fissa di lire 20.

Sono soggette all'imposta fissa minima ipotecaria tutte le operazioni ipotecarie fatte nell'interesse dell'Opera, salvi i diritti e compensi spettanti agli Uffici del registro e gli emolumenti dovuti ai conservatori dei registri immobiliari.

ART. 12.

È autorizzata la spesa di lire 980 milioni per la somministrazione da effettuare in favore dell'Opera a termini del precedente articolo 7, lettera a).

Tale somma sarà corrisposta in dieci rate annuali di lire 98 milioni ciascuna a decorrere dall'esercizio 1946-47, da iscriversi nello stato di previsione della spesa del Ministero dell'agricoltura e delle foreste.

È inoltre autorizzata la spesa di lire 20 milioni per studi e ricerche da compiersi a cura del Ministero dell'agricoltura e delle foreste per la migliore utilizzazione dell'altipiano della Sila. Tale somma sarà corrisposta in 5 rate annuali di lire 4 milioni ciascuna a decorrere dall'anno 1946-47 da iscriversi nello stato di previsione della spesa del Ministero dell'agricoltura e delle foreste.

ART. 13.

Con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Ministro dell'agricoltura e delle foreste, verranno emanate le norme regolamentari per l'esecuzione della presente legge.